

6025

**SCHEMA TIPO 1.3 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE**  
**SCHEMA TECNICA 1.3 ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

NUMERO POLIZZA 1/57954/96/188395863  
 AGENZIA MIRANDOLA CODICE SUBAGENZIA 3

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.04.2018, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.3 e di quanto disposto dall'art. 35 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

**Polizza fideiussoria n. 188395863**

**Rilasciata da** UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità "Società" o "Garante"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.  
 Codice Fiscale 00818570012 Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it  
 Agenzia **MIRANDOLA/57954**

**Contraente** PROGETTO SEGNALETICA SRL **Codice Fiscale** 02905080368

Indirizzo PEC [progettosegnaletica@pec.it](mailto:progettosegnaletica@pec.it)

**Stazione appaltante (beneficiario)**

PROVINCIA DI MODENA

**Sede**

VIALE JACOPO BAROZZI 340 - 41124 - MODENA - MO

Indirizzo PEC [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

**Descrizione Opera/Servizio/Fornitura**

STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSAIN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. CUP G67H2101984001 CIG: 9271230D04

**Luogo di esecuzione:**

PROVINCIA DI MODENA

- 41124 - MO

**Costo Complessivo Previsto Opera** €410.253,23

(Euro QUATTROCENTODIECIMILADUECENTOCINQUANTATRE/23 )

**Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale)** € 152.029,59 **Tasso di interesse: tasso legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori**

€ 152.029,59

(Euro CENTOCINQUANTADUEMILAVENTINOVE/59)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 11/10/2022 al 11/10/2023	
Tassabile	2.026,67	2.026,55
Tasse	253,33	253,32
<b>Totale</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.279,87</b>

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
 UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni

6025

**SCHEMA TIPO 1.3 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE**  
SCHEMA TECNICA 1.3 ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/57954/96/188395863  
AGENZIA MIRANDOLA

CODICE SUBAGENZIA 3

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 11/10/2022

L'INCARICATO

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

11/10/2022

\_\_\_\_\_

6025

## SCHEMA TIPO 1.3 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE SCHEMA TECNICA 1.3 ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/57954/96/188395863  
AGENZIA MIRANDOLA

CODICE SUBAGENZIA 3

Contraente (obbligato principale)  
**PROGETTO SEGNALETICA SRL**

Codice Fiscale  
**02905080368**

### A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO) E IL GARANTE

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dell'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

#### ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

#### ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita, così come riportata nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

#### ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

#### ART. 5 - SURROGAZIONE - RIVALSA

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### ART. 7 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

#### ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

#### ART. 9 - PREMIO

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

6025

## SCHEMA TIPO 1.3 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE SCHEMA TECNICA 1.3 ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/57954/96/188395863  
AGENZIA MIRANDOLA

CODICE SUBAGENZIA 3

### ART. 10- OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contraente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- interpello dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- interpello degli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- interpello delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- esame della contabilità generale ed analitica del Contraente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

### ART. 11 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- Chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- inadempimento del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

### ART. 12 - RIVALSA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

### ART. 13 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni

6025

## SCHEMA TIPO 1.3 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

SCHEDA TECNICA 1.3 ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA 1/57954/96/188395863  
AGENZIA MIRANDOLA

CODICE SUBAGENZIA 3

### ART. 14 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

### ART. 15 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

### ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti: Art. 9 - Premio; Art.10 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 11 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 12 - Rivalsa; Art. 13 Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 14 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 15 - Imposte e tasse; Art. 16 - Forma delle comunicazioni al Garante.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

IL CONTRAENTE

Emessa il 11/10/2022

Riservato al garante

Aut.: U2714

